

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per interventi di adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche, ai sensi degli articoli 22 e 23, comma 7, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)

Art. 1 oggetto

Art. 2 definizioni

Art. 3 aiuti *de minimis* ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013

Art. 4 iniziative finanziabili e non finanziabili, e tipologia di incentivi

Art. 5 requisiti dei soggetti beneficiari

Art. 6 modalità e termini di presentazione della domanda

Art. 7 modalità di comunicazione degli atti del procedimento

Art. 8 procedimento valutativo e istruttoria ed elaborazione della graduatoria. Termini del procedimento

Art. 9 criteri e priorità di selezione degli interventi da ammettere a incentivo

Art. 10 criteri per la quantificazione degli importi e limiti massimi e minimi degli incentivi

Art. 11 esclusioni

Art. 12 spese ammissibili

Art. 13 spese non ammissibili

Art. 14 obblighi dei beneficiari

Art. 15 rendicontazione della spesa

Art. 16 documentazione giustificativa della spesa

Art. 17 rideterminazione e revoca del decreto di concessione dell'incentivo

Art. 18 rinvio

Art. 19 disposizioni transitorie

Art. 20 entrata in vigore

Art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 22 e 23, comma 7, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, detta disposizioni in materia di sostegno finanziario degli interventi di adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche, da realizzare tramite incentivi fino all'ammontare massimo del 50 per cento della spesa ammissibile, previa procedura valutativa delle domande, disciplinando in particolare i seguenti aspetti:

- a) tipologie e requisiti dei beneficiari;
- b) modalità di presentazione delle domande;
- c) criteri e priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria degli interventi da ammettere all'incentivo;
- d) criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi e limiti massimi e minimi degli incentivi;
- e) spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo;
- f) modalità di comunicazione;
- g) termini del procedimento.

Art. 2 definizioni

- 1.** Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - a) sala cinematografica: qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico;
 - b) multiplex: l'insieme di due o più sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale, e tra loro comunicanti, costruiti fuori dei centri storici, con una concezione avanzata che ottimizza la fruizione da parte degli spettatori, a partire dall'ampia disponibilità di parcheggi, e contemporaneamente la gestione da parte dell'esercente.

art. 3 aiuti *de minimis* ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013

- 1.** Gli incentivi di cui al presente regolamento sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.
- 2.** Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi ad una medesima impresa non può superare euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari;
- 3.** La concessione dell'incentivo è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante gli aiuti ricevuti dall'impresa, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti *de minimis* durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.
- 4.** In materia di cumulo si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013.

Art. 4 iniziative finanziabili e non finanziabili, e tipologia di incentivi

- 1.** Sono finanziabili gli interventi di adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche:
 - a) aventi rilevanza edilizia;
 - b) di installazione e rinnovo delle apparecchiature e degli impianti digitali.
- 2.** Gli interventi di adeguamento tecnologico di cui alla lettera a) del comma 1 finanziabili sono esclusivamente quelli da effettuarsi sul patrimonio edilizio esistente e non aventi rilevanza urbanistica, ma solo edilizia, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), e che siano riconducibili alle categorie della manutenzione ordinaria, come definita dall'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 19/2009, della manutenzione straordinaria, come definita dall'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge regionale 19/2009, e delle attività di edilizia libera, come definita dall'articolo 4, comma 2, lettera d), della legge regionale 19/2009.
- 3.** Non sono finanziabili gli interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia che siano riconducibili alle categorie della nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica e trasformazione territoriale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 19/2009, nonché gli interventi aventi solo rilevanza edilizia di restauro e risanamento conservativo, come definita dall'articolo 4, comma 2, lettera c), della legge regionale 19/2009.

4. Non sono ammessi interventi realizzati presso strutture ubicate fuori dal territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

5. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 bis, della Legge, non sono finanziabili i medesimi interventi già finanziati nei cinque anni antecedenti a quello di presentazione della domanda, a valere sull'articolo 5, comma 1, del "Regolamento recante disposizioni per l'attuazione degli interventi finalizzati alla promozione del cinema di qualità e della didattica del linguaggio audiovisivo e cinematografico, ai sensi degli articoli 3, commi 2 e 3, 4 e 8, comma 4 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21" approvato con Decreto del Presidente della Regione 10 agosto 2007, n. 0247/Pres., e sul "Regolamento recante criteri e modalità di concessione dei contributi per l'adeguamento tecnologico delle piccole sale cinematografiche ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5" approvato con Decreto del Presidente della Regione 24 settembre 2013, n. 0182/Pres.

6. Nel caso di presenza di altri contributi pubblici concessi per la realizzazione del medesimo intervento, gli incentivi di cui al presente regolamento sono rideterminati fino a concorrenza dell'importo della spesa effettivamente rimasta a carico del soggetto istante, detratta la quota dell'importo degli altri contributi pubblici ottenuti.

Art. 5 requisiti dei soggetti beneficiari

- 1.** I beneficiari degli incentivi in esame sono:
 - a) enti pubblici;
 - b) soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale;
 - c) parrocchie e diocesi della Chiesa cattolica e degli enti ecclesiastici delle confessioni religiose diverse dalla cattolica che abbiano stipulato intese con lo Stato italiano approvate con legge;
 - d) società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche.
- 2.** I soggetti in questione devono avere, al momento della liquidazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia.
- 3.** Gli atti costitutivi e gli statuti dei soggetti, di cui alle lettere b) e d) del comma 1, conformi alla normativa vigente, contengono una o più finalità, esclusiva o prevalente, riguardanti lo svolgimento di attività culturali o artistiche.

Art. 6 modalità e termini di presentazione della domanda

- 1.** Salvo quanto previsto dall'articolo 19, la domanda di incentivo, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da persona munita di delega generale o speciale, comprendente il relativo potere di sottoscrizione, e in regola con le vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è trasmessa entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno alla Direzione centrale Cultura, Sport e Solidarietà - Servizio Attività culturali, di seguito denominato Servizio, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata.

2. La modulistica da utilizzare deve essere conforme allo schema di domanda approvata con decreto del Direttore del Servizio, pubblicata sul sito internet della Regione all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione Cultura- Sport / Attività culturali.

3. La domanda è corredata della seguente documentazione:

a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto, qualora non già in possesso dell'Amministrazione regionale oppure se variati successivamente all'ultima trasmissione, per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e d);

b) relazione riepilogativa delle iniziative e degli eventi organizzati con il dettaglio del numero di spettatori registrato presso la sala cinematografica per la quale viene chiesto l'incentivo nell'anno antecedente a quello di presentazione della domanda, nonché cenni storici della struttura, articolazione degli spazi, capienza, modalità di gestione, numero di posti, polifunzionalità, servizi annessi e dotazione delle strutture tecnologiche esistenti;

c) relazione illustrativa e descrittiva dell'intervento da realizzare, delle sue caratteristiche tecniche, dei tempi previsti per la sua realizzazione e del preventivo di spesa;

d) nell'ipotesi in cui l'intervento oggetto della richiesta di incentivo riguardi lavori, descrizione dell'opera da realizzare, quadro economico e cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori per gli enti pubblici ai sensi dell'articolo 56, comma 1, della L.R. 14/2002, elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento per i soggetti privati, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, della L.R. 14/2002;

e) deliberazione dell'organo competente di autorizzazione a presentare la domanda di incentivo, per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);

f) per i richiedenti non proprietari della sala cinematografica, copia della convenzione o di altro idoneo titolo giuridico che attribuisca la detenzione o la titolarità nella gestione della sala, unitamente ad una formale autorizzazione del proprietario alla realizzazione degli interventi;

g) dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato attestante che l'intervento da realizzarsi rientri nelle rispettive categorie ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettere a), b) o d), della legge regionale 19/2009;

h) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, comprovante:

1) il possesso dei requisiti per l'ammissione agli incentivi di cui all'articolo 5;

2) la titolarità o non titolarità della partita IVA e l'eventuale natura di costo a carico del soggetto beneficiario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale, ai fini dell'ammissibilità delle spese;

3) l'assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'importo dell'incentivo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni;

4) nel solo caso in cui sulla domanda inviata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) sia stata scansionata la marca da bollo, annullata a cura del soggetto richiedente, e che quindi l'assolvimento dell'imposta di bollo non sia stato effettuato attraverso altre modalità di pagamento (pagamento telematico, versamento su c/c postale, modello F23), l'indicazione di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta di bollo e di aver provveduto all'annullamento della marca da bollo, riportando tutti i dati relativi all'identificativo della marca;

5) l'eventuale ottenimento di altri contributi pubblici per il medesimo intervento per il quale viene chiesto l'incentivo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 6;
i) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto istante o di persona munita di delega generale o speciale, comprendente il relativo potere di sottoscrizione, da allegare alla domanda.

4. La domanda è inammissibile nei casi in cui:

- a) la domanda sia presentata oltre il termine di scadenza;
- b) la domanda sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 5;
- c) la domanda sia priva della sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto istante o di persona munita di delega generale o speciale, comprendente il relativo potere di sottoscrizione.

Art. 7 modalità di comunicazione degli atti del procedimento

1. Le comunicazioni ai soggetti beneficiari relative al procedimento amministrativo di concessione e di liquidazione dell'incentivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Art. 8 procedimento valutativo e istruttoria ed elaborazione della graduatoria. Termini del procedimento.

1. Gli incentivi sono concessi previa procedura valutativa a graduatoria di cui all'articolo 36, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico della norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle iniziative, verificando la completezza e la regolarità formale delle domande nonché, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei proponenti e dei requisiti oggettivi delle iniziative stesse.

3. Le iniziative risultate ammissibili sono successivamente valutate sulla base dei criteri e le priorità di selezione predeterminati di cui all'articolo 9.

4. Conclusa la fase valutativa, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al primo comma dell'articolo 6, il Direttore Centrale Cultura, Sport e Solidarietà approva con apposito decreto la graduatoria degli interventi proposti, successivamente comunicata ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

5. L'elenco dei soggetti beneficiari dell'incentivo viene altresì pubblicato sul sito web istituzionale della Regione con la determinazione dei punteggi numerici, così come l'eventuale elenco dei soggetti non ammessi a incentivo con sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

6. Il soggetto beneficiario comunica al Servizio, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4, l'accettazione o la rinuncia all'incentivo. La mancata comunicazione nel termine previsto equivale ad accettazione dell'incentivo.

7. Entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria, i contributi sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata così come previsto dall'articolo 32 bis della Legge, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

8. L'intervento proposto può essere avviato dal 1 gennaio dell'anno di concessione dell'incentivo e comunque deve avere inizio entro novanta giorni dalla data di ricezione da parte del beneficiario del decreto di concessione.

9. I soggetti beneficiari danno tempestiva comunicazione della data di avvio al Servizio, che può effettuare ispezioni e controlli ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 9 criteri e priorità di selezione degli interventi da ammettere a incentivo.

1. Le iniziative risultate ammissibili ai sensi dell'articolo 8, comma 2, sono successivamente valutate dal Servizio assegnando alle domande di incentivo i seguenti punteggi, cumulabili tra loro:
 - a) punti 100 se l'intervento consiste nell'acquisto di un nuovo impianto di proiezione digitale da installare in una sala cinematografica priva di tale impianto;
 - b) punti 50 se le sale cinematografiche, per le quali viene richiesto l'incentivo, sono ubicate in Comuni sui cui territori non sia ubicata alcuna altra sala cinematografica attualmente aperta al pubblico, salvo che tale altra sala cinematografica sia ubicata in altro Comune ad una distanza non superiore a 30 chilometri;
 - c) punti 30 se l'intervento consiste nell'acquisto di un nuovo impianto di proiezione digitale da installare in una sala cinematografica dotata di un impianto di proiezione digitale acquistato da oltre cinque anni antecedenti a quello di presentazione della domanda;
 - d) punti 20 se le sale cinematografiche, per le quali viene richiesto l'incentivo, sono riconosciute "d'essai" ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo);
 - e) punti 10 se l'intervento da realizzare sia potenzialmente idoneo a garantire, anche con il coinvolgimento degli enti locali, la fruizione di altri eventi culturali, creativi, multimediali e formativi in grado di contribuire alla sostenibilità economica della struttura ovvero alla valenza sociale e culturale dell'area di insediamento;
 - f) punti 5 se l'incentivo richiesto è inferiore al 25 per cento del totale della spesa ammissibile.
2. Nell'ipotesi in cui due o più interventi ottengano lo stesso punteggio, l'ordine nella graduatoria è determinato dall'applicazione dei seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore quota percentuale di cofinanziamento proposta dal richiedente;
 - b) ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 10 criteri per la quantificazione degli importi e limiti massimi e minimi degli incentivi

1. Gli incentivi sono concessi fino all'ammontare massimo del 50 per cento della spesa ammissibile.
2. L'importo degli incentivi non può essere inferiore ad euro 10.000,00 e non può essere superiore ad euro 25.000,00.
3. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti rispetto al fabbisogno necessario a coprire l'intera spesa ammessa dell'ultima iniziativa inserita in graduatoria fra quelle da finanziare, il contributo può essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri una quota di cofinanziamento con fondi propri a copertura dell'intera spesa ammessa. In assenza di tale quota di cofinanziamento con fondi propri o nel caso in cui essa non sia sufficiente, il beneficiario può rideterminare la spesa ammessa purché la rideterminazione non ne comporti una riduzione superiore al trenta per cento e non dia luogo a una modifica sostanziale dell'intervento.

Art. 11 esclusioni

1. Non sono finanziabili gli interventi da realizzare nei multiplex, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera b).

Art. 12 spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese, comprensive di IVA nella misura in cui essa non sia definitivamente recuperata o recuperabile dal soggetto beneficiario, per le seguenti tipologie di costo:
 - a) impianti di proiezione digitali, impianti di proiezione stereoscopica, impianti audio digitali, accessori dei suddetti impianti;
 - b) impianti e apparecchiature per la ricezione del segnale digitale via terrestre o via satellite, quali antenne, ricevitori, parabole, decoder;
 - c) impianti per la sottotitolazione delle proiezioni;
 - d) impianti di climatizzazione;
 - e) impianti e attrezzature di biglietteria automatica;
 - f) opere ed impianti destinati alla produzione di energia e al risparmio energetico.

Art. 13 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
 - a) i costi per "Sistema 3D stereoscopico attivo-passivo";
 - b) le acquisizioni in leasing in tutte le sue forme, quelle tramite noleggio e di beni usati;
 - c) le spese per servizi aggiuntivi quali assistenza telefonica, manutenzione preventiva/correttiva periodica, servizi di supporto remoto via ADSL, costi di garanzia, attivazione linea ADSL e relativi costi di utilizzo;
 - d) le spese per servizi continuativi o periodici connessi al corretto funzionamento dell'impianto di digitalizzazione;
 - e) i beni e materiali di consumo, il materiale pubblicitario, l'acquisto di scorte, i beni in comodato;
 - f) le spese per qualsiasi tipo di attività del personale dipendente del soggetto richiedente.

Art. 14 obblighi dei beneficiari

1. I soggetti beneficiari sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa ed agli importi ammessi a contributo. Eventuali variazioni nei contenuti e nelle modalità di esecuzione degli interventi ammessi a incentivo, relative alle singole voci di spesa, devono essere debitamente giustificate e comunicate tempestivamente al Servizio che, esaminata la richiesta ed eventualmente accolta la giustificazione, autorizza la variazione.
 - 1 bis. In materia di rispetto dell'obbligo di destinazione di beni immobili oggetto di contributo regionale, trova applicazione l'articolo 22, comma 2 bis, della Legge.

Art. 15 rendicontazione della spesa

1. Entro i termini indicati nel decreto di concessione del contributo, i soggetti beneficiari concludono l'iniziativa e presentano all'ufficio competente la rendicontazione delle spese sostenute redatta secondo gli schemi approvati con decreto del Direttore del Servizio, disponibili sul sito internet della Regione all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione Cultura, Sport – Attività culturali, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC).
2. La rendicontazione della spesa sostenuta è presentata ai sensi degli articoli 41, 41 bis, 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.
3. Ai sensi dell'articolo 32 della Legge, le spese relative agli incentivi di cui al presente regolamento sono rendicontate sino all'ammontare dell'incentivo concesso.

4. Ai sensi dell'articolo 32 ter della Legge, sono rendicontabili anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della relativa domanda.

5. Sono consentite richieste di proroga dei termini di cui al primo comma, a condizione che le stesse siano motivate e presentate prima della scadenza dei relativi termini. Il Servizio, esaminata l'istanza ed accolta eventualmente la motivazione, concede la proroga fissando i nuovi termini del procedimento.

Art. 16 documentazione giustificativa della spesa

1. La documentazione giustificativa della spesa deve essere intestata al soggetto beneficiario e deve essere annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è finanziata, anche solo parzialmente, da contributo regionale, riportando gli estremi del decreto di concessione.

2. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura, o documento equivalente, corredata dal documento attestante l'avvenuto pagamento, quale tra l'altro, l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi e nei limiti in cui è consentito il pagamento in contanti.

3. Nel caso previsto dall'articolo 4, comma 6, il beneficiario allega alla documentazione giustificativa delle spese sostenute una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante l'ammontare degli altri contributi pubblici concessi per la realizzazione dell'intervento, a conferma ovvero a integrazione di quanto già eventualmente dichiarato in sede di presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera h5).

Art. 17 rideterminazione e revoca del decreto di concessione dell'incentivo

1. Qualora, in sede di rendicontazione, l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa risulti inferiore all'ammontare della spesa ammessa, il contributo viene corrispondentemente rideterminato purché l'intervento realizzato risulti sostanzialmente equivalente rispetto all'intervento proposto.

2. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante:

a) dalla rinuncia del beneficiario;

b) dal mancato rispetto dei termini del procedimento, eventualmente prorogati;

c) accertamento in sede di rendicontazione, che l'intervento è sostanzialmente diverso dalle tipologie di spesa ammesse a finanziamento;

d) dal volume di spesa rendicontato inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 10, comma 2;

e) dalla mancata realizzazione dell'intervento;

f) dal venir meno del vincolo di destinazione di cui all'articolo 14, prima della scadenza indicata.

3. L'Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione, secondo quanto previsto dall'articolo 16 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

4. A seguito della revoca, i contributi erogati in forma anticipata ai sensi dell'articolo 8 comma 7,, sono restituiti dal beneficiario secondo le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 18 rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 19 disposizioni transitorie

1. In deroga all'articolo 6, comma 1, in sede di prima applicazione le domande di contributo sono presentate entro il quarantacinquesimo giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 20 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

VISTO: IL PRESIDENTE